

[2800]

IL LAVORO IN SVIZZERA DEL RESIDENTE IN ITALIA

■ Un contribuente nel corso del 2014 ha la seguente situazione:

1. a fine 2014 ha chiuso la propria posizione di ditta individuale;

2. lavora in Svizzera, assunto da una ditta locale (si precisa che la residenza è ancora in Italia).

Per l'anno 2014 deve compilare il modello Unico 2015 includendo la parte relativa alla ditta individuale; il dubbio è come deve comportarsi per il reddito da dipendente svizzero.

L.F. – REZZATO

Poiché il lettore è ancora iscritto nell'anagrafe della popolazione residente, lo stesso è fiscalmente residente in Italia e di conseguenza, ai sensi dell'articolo 3 del Tuir deve pagare le imposte nel nostro Paese anche sui redditi di lavoro dipendente prodotti in Svizzera e, probabilmente, già tassati alla fonte all'estero.

Il reddito di lavoro dipendente percepito va dichiarato nel quadro RC del modello Unico.

In merito al reddito da dichiarare si ricorda che, in presenza di tutti i presupposti previsti dalla norma, è possibile determinare il reddito percepito sulla base del valore convenzionale di cui all'articolo 51, comma 8-bis del Tuir, in base al quale, in tutte le ipotesi di reddito di lavoro dipendente «prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni», il reddito di lavoro dipendente è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del ministro del Lavoro e della Previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1 del Dl 31 luglio 1987, n. 317.

La doppia tassazione sul reddito estero (ossia tassazione in Italia ed all'estero) subita può essere in tutto o in parte evitata ai sensi dell'articolo 165 del Tuir in base al quale è possibile portare in detrazione le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dalle imposte italiane dovute sullo stesso reddito.

Infine, si segnala per completezza che le imposte estere si considerano pagate a titolo definitivo quando esse non sono ripetibili e/o è stata presentata la dichiarazione dei redditi all'estero o vi è un'apposita certificazione rilasciata dalle autorità estere di definitività dell'imposta estera.